

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8212251

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
DIXELL S.R.L.	07/19/2023
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	COPELAND DIXELL S.R.L.
Street Address:	VIA DELL'INDUSTRIA 27
City:	ALPAGO
State/Country:	ITALY
Postal Code:	32016
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16294614
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Email:	melanie.boedges@copeland.com
Correspondent Name:	MELANIE BOEDGES
Address Line 1:	8100 W. FLORISSANT AVENUE
Address Line 4:	SAINT LOUIS, MISSOURI 63136
NAME OF SUBMITTER:	MELANIE BOEDGES
SIGNATURE:	/MELANIE BOEDGES/
DATE SIGNED:	10/10/2023
Total Attachments: 9	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page1.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page2.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page3.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page4.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page5.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page6.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page7.tif	
source=7a Dixell Srl - Copeland Dixell Srl name change#page8.tif	

N. 63.548 di repertorio

N. 16.108 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di luglio
(19 luglio 2023).

In Milano, nel mio studio in Via Cusani n. 10, alle ore dodici e cinque.

Avanti a me, **ALBERTO GUIDI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

Avv. **Sara TAMMARAZIO**, nata a San Miniato (Pisa) il giorno 11 giugno 1992, domiciliata a Milano, Galleria Passarella n. 1, cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto al fine di far constare le deliberazioni che avrà ad assumere l'assemblea dei soci della società:

"DIXELL S.r.l."

società di nazionalità italiana con socio unico costituita in Italia, già con sede in Pieve d'Alpago, ora frazione del Comune di Alpago (Belluno), Via dell'Industria n. 27, con capitale sociale di Euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03160710269, partita IVA 00876120254, REA n. BL-76588.

La comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 7 luglio 2023, per oggi, in questo luogo e per le ore dodici è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione sociale e conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea la comparente e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) hanno giustificato la propria assenza tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il sindaco unico;

b) è presente (per delega scritta conferita ad essa comparente in data 10 luglio 2023) l'unica socia Copeland Italy Holding Il S.r.l., con sede in Alpago; pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

il Presidente espone che, giusta accordi intercorsi tra organi sociali e socio, è stata convocata la presente assemblea al fine di deliberare la modifica della denominazione sociale, primo passo del processo di armonizzazione con le altre società del gruppo.

L'assemblea quindi, con il voto favorevole palesemente espresso dalla delegata dell'unico socio,

DELIBERA

1) Di modificare la denominazione sociale in:

"Copeland Dixell S.r.l."

abrogando conseguentemente l'articolo 1 (uno) dello statuto sociale nel suo testo attuale e sostituendolo con il seguente nuovo testo: "È costituita

una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Copeland Dixell S.r.l.".

2) Di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione.

Il presidente dell'assemblea da ultimo mi presenta il testo integrale dello statuto sociale comprendente le modifiche sopra deliberate, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nel quale inoltre è stata recepita la variazione amministrativa del Comune della sede sociale, già armonizzata nel Registro delle Imprese.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore dodici e venti.

Questo atto è stato da me Notaio letto alla comparente, che mi dispensa dal leggere l'allegato.

L'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, occupa di un foglio due pagine intere e parte della terza ed è sottoscritto alle ore 12,20.

F.to Sara TAMMARAZIO

F.to ALBERTO GUIDI

Allegato "A" n. 63.548/16.108 di Rep.

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Copeland Dixell S.r.l.".

Articolo 2

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione e la costruzione in proprio e per conto terzi di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, relativi componenti, di strutture meccaniche per stampi e minuterie metalliche ed impianti serigrafici nonché la progettazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di tali prodotti;
- la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione di pacchetti di software e la consulenza nel settore informatico;
- l'assunzione di rappresentanze e concessioni nel settore specifico ed in quello complementare ed affini;
- l'effettuazione di autotrasporto per conto proprio e di terzi.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, promozionali e pubblicitarie, mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie anche al fine del conseguimento dell'oggetto sociale suindicato e potrà altresì prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi;
- assumere, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni in imprese, enti o società;
- raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, di know-how e di diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti, con particolare riguardo alle attività, esercitate nei confronti del pubblico, di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 3

La Società ha la sede in Alpago (Belluno).

La Società ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali operative, comunque denominate. La Società può altresì trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

Articolo 5

La durata della società è illimitata, con facoltà per ogni socio di recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, con preavviso for-

nito non meno di sei mesi prima della data effettiva del recesso.

Capitale sociale

Articolo 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila) ed è diviso in quote a sensi di legge. In caso di aumenti di capitale, i conferimenti dei soci possono essere effettuati in denaro o altri beni, compresa una polizza assicurativa o una fideiussione, secondo quanto previsto nella delibera che autorizza l'aumento di capitale.

Decisioni dei Soci

Articolo 7

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consenso della maggioranza degli stessi espresso per iscritto su specifici argomenti indicati in un documento sottoscritto da tutti i soci. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Nel caso in cui la legge richieda un'assemblea soci quale requisito di validità di una delibera, tale assemblea ha luogo presso la sede della società o altrove, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione di tali assemblee è effettuata mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio e ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'assemblea dei soci può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea soci è validamente costituita, anche qualora non sia stato previamente spedito l'avviso di convocazione, quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipino tutti gli amministratori e, se eletti, i sindaci, ovvero gli stessi siano stati informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

I soci possono partecipare all'assemblea anche tramite audio-conferenza o video-conferenza, qualora ne sia data indicazione nell'avviso di convocazione o sia stato così convenuto dai soci.

In tal caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati, e deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno nonché, ove necessario, poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

I soci possono esprimere il loro voto su ogni argomento posto all'ordine del giorno anche tramite lettera raccomandata, a condizione che tale voto pervenga presso la sede della società non oltre dieci (10) giorni successivamente alla data dell'adunanza.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, tale maggioranza viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Amministrazione

Articolo 9

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, secondo quanto determinato dall'assemblea dei soci prima di procedere all'elezione. L'assemblea dei soci determinerà altresì la durata in carica dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori si intende cessato il mandato anche dei rimanenti membri del Consiglio, con effetto a far data dalla ricostituzione del consiglio di amministrazione, a seguito dell'accettazione della carica da parte della maggioranza dei nuovi amministratori.

Al verificarsi di tale ipotesi, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Articolo 11

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, ove non sia già stato nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti; il Consiglio potrà agire collegialmente ed inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri i poteri ritenuti opportuni per l'amministrazione della società, entro i limiti di legge, con facoltà di nominare mandatari, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri loro concessi.

Il Consiglio stesso potrà nominare inoltre direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con eventuale facoltà di subdelega.

Articolo 12

Le delibere del consiglio di amministrazione possono essere adottate col voto favorevole della maggioranza degli stessi mediante consenso espresso per iscritto su specifici argomenti indicati in un documento sottoscritto da tutti i membri del Consiglio. In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della

decisione. Nel caso in cui la riunione del Consiglio sia richiesta dalla legge quale requisito di validità di una delibera, o da almeno uno dei suoi membri, tale riunione ha luogo presso la sede della società o altrove, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, anche tramite video-conferenza, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente, da un Vicepresidente o da un Consigliere Delegato, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno tre (3) giorni prima della adunanza a ciascun amministratore e sindaco, ove nominati, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, trasmissione facsimile o elettronica (e-mail) da spedirsi ai medesimi almeno un (1) giorno prima dell'adunanza.

Le formalità di convocazione del consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non consigliere, per conto del Presidente, di un Vicepresidente o di un Amministratore Delegato.

Articolo 14

Quando sia necessaria una riunione del consiglio di amministrazione, per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza effettiva, anche a mezzo di audio-conferenza o video-conferenza, della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le riunioni possono tenersi mediante audio-conferenza o video-conferenza, purché siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare tutti i partecipanti, e ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 15

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente; in assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere verbalizzate nel Libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima. In quest'ultimo caso il verbale deve essere redatto e trascritto a cura degli amministratori nel Libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione e, qualora fosse redatto in lingua straniera, deve essere previamente tradotto in lingua italiana sotto la responsabilità di chi presiede la riunione. Il verbale trascritto nel Libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

Articolo 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva

all'assemblea dei soci.

Articolo 17

La rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. Essa spetta anche ai Vice Presidenti e a ciascuno dei Consiglieri nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 18

La società può essere amministrata anche da un Amministratore Unico anziché da un consiglio di amministrazione. L'Amministratore Unico resterà in carica per la durata indicata nella delibera di nomina, ma non oltre tre (3) esercizi, ed avrà tutti i poteri competenti al consiglio di amministrazione ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 19

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la carica di Amministratore non prevede l'attribuzione di alcun compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire una remunerazione a favore dei Consiglieri investiti di particolari cariche. In mancanza di tale espressa deliberazione, nessun compenso sarà dovuto a quei Consiglieri che siano dipendenti della società o di società da questa controllate o comunque di altra società appartenente allo stesso gruppo.

Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 20

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità potrà essere nominato un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri stabiliti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.P.A.

La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà deliberata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, sarà deliberata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Nei casi previsti dal D. Lgs. 39/2010 la revisione legale dei conti deve essere attribuita al revisore o ad una società di revisione.

Esercizio sociale - Dividendi

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale fino a che la stessa raggiunga un importo pari ad un quinto (1/5) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi in conformità ad apposita delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Tenuta Volontaria del Libro Soci

Articolo 23

La Società adotta la tenuta volontaria del libro soci a cura degli amministratori, ai sensi degli artt. 2215 e 2218 c.c., subordinando all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod. civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod. civ. (convocazione dell'assemblea, che avverrà secondo quanto previsto dal precedente art. 7).

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

Pertanto i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

Liquidazione

Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to Sara TAMMARAZIO

F.to ALBERTO GUIDI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.